



Gesam S.p.A.
Via Nottolini, 34
55100 – Lucca

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

in attuazione della legge 6 novembre 190/2012

INDICE

1. L'attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi	4
1.1 Destinatari	5
1.2 Legge 6 novembre n. 190 del 2012.....	6
1.3 Il concetto di corruzione.....	6
2. Gesam S.p.A.	6
2.1 Compiti ed attività	6
2.2 Struttura organizzativa	7
3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020	8
3.1 Finalità e struttura del piano	8
3.2 Costruzione del Piano	9
3.3 Adozione del Piano	10
3.4 Comunicazione del Piano.....	10
3.5 Aggiornamento del Piano	11
3.6 Monitoraggio del Piano	11
4. I soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Gesam S.p.A.	11
4.1 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	11
4.1.1 Le funzioni e i compiti	12
4.1.2 Le responsabilità.....	13
4.2 Dipendenti	14
4.3 Collaboratori a qualsiasi tipo coinvolti nella prevenzione della corruzione all'interno di Gesam S.p.A.....	14
4.4 Dirigenti	14
4.5 Responsabile per l'attuazione del Piano.....	14
5. Gestione del Rischio	15
5.1 Mappatura dei processi attuati da Gesam S.p.A.	15
5.2 Valutazione del rischio per ciascun processo	15
6. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione	16
6.1 Trasparenza	16
6.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	18
6.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	19
6.4 Rotazione del personale	20
6.5 Astensione in caso di conflitti di interesse	21
6.6 Tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	22

6.7 Codice di Comportamento.....	23
6.8 Formazione.....	23

1. L'attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* (di seguito: legge 190/2012) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'espletamento delle funzioni e delle attività della pubblica amministrazione.

La legge disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito di una strategia volta sia ad attuare un'efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo, che ad innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi ed insidiosi.

La legge è stata emanata innanzitutto per soddisfare la pressante esigenza di rispettare quanto disposto a livello internazionale con la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) contro la corruzione, adottata da tale organismo con risoluzione n. 58/4 il 31 ottobre 2003 e ratificata dal nostro Paese con legge 3 agosto 2009 n. 116. Infatti, con la legge di ratifica sono, pertanto, divenute pienamente operanti le norme della Convenzione, in particolare quelle che prevedono la necessità, da parte di ciascuno Stato aderente, di predisporre ed applicare specifiche misure di prevenzione della corruzione nonché di vagliarne la relativa idoneità ed adeguatezza.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata non solo per rispondere alle istanze provenienti dall'opinione pubblica sulla scia di gravi fenomeni di corruzione che, nei mesi precedenti il novembre 2012, avevano interessato soprattutto alcune amministrazioni locali, ma anche da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal **GR.E.C.O.** (*Groupe d'Etats contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di *“fenomeno consueto e diffuso”*; dal **WGB** (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e dall'**IRG** (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. Obiettivo era proprio quello di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze nelle loro politiche nazionali.

L'approccio del legislatore è stato di ampio respiro anche sotto il profilo delle tematiche affrontate in quanto ha ricompreso, oltre alla parte interamente dedicata alle misure anticorruzione, ulteriori disposizioni in materia di trasparenza, di incompatibilità, di obblighi comportamentali che, pur dando luogo ad una specifica e distinta regolamentazione, risultano essere strettamente collegate alle tematiche in esame. Infatti, sulla base delle disposizioni della legge 190/2012, è stato emanato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito, decreto 33/2013) *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, revisionato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 che ha semplificato le norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Un ulteriore decreto legislativo, il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (di seguito, decreto 39/2013), derivante dalla legge 190/2012, commi 49 e 50 che ha ad oggetto le *“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”* ha stabilito delle misure molto incisive in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella prospettiva di fornire un ulteriore supporto normativo nella lotta contro la corruzione.

In ultima analisi, le diverse disposizioni emanate hanno consentito di costituire un sistema organico e completo di regole dirette a contrastare l'illegalità nella pubblica amministrazione e, quindi, favorire il buon andamento e la funzionalità degli uffici.

La stessa legge 190/2012 precisa che le disposizioni ivi contenute costituiscono la diretta attuazione del principio di imparzialità dell'art. 97¹ della Costituzione cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a conformarsi.

1.1 Destinatari

Destinatari di tali disposizioni sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non sono però gli unici destinatari, in quanto inizialmente la stessa parola "pubblica amministrazione" è stata intesa in un'accezione declinata al plurale, nel senso che sono stati fatti includere tutti i **"soggetti, anche privati, che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche, in particolare tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche"**.

Successivamente l'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» (di seguito, Linee Guida 8/2015) ha esteso le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

A seguire, l'ANAC con Delibera n.1134 dell'8 Novembre 2017 ha apportato modifiche alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 introducendo le «*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Tra le modifiche più rilevanti, l'ANAC ha previsto come i soggetti obbligati possano predisporre misure integrative a quelle già poste in essere per il D.Lgs 231 del 2001 favorendo l'accorpamento delle due legislazioni vigenti all'interno dello stesso documento. Pertanto, in base alle nuove disposizioni ANAC, il Modello 231/01 può essere integrato con i provvedimenti relativi a trasparenza ed anticorruzione.

Ne consegue, per effetto di ciò, la scelta di Gesam S.p.A di adeguarsi ai nuovi disposti ANAC.

Gesam S.p.A., pertanto, in qualità di ente di diritto privato in controllo di Lucca Holding a sua volta di proprietà del Comune di Lucca, ritiene opportuno conformarsi, come da ultimo definito dalla delibera sopra citata, alle prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, con la previsione di integrare il proprio Modello 231/01 con le suddette misure anticorruzione e trasparenza.

¹ Art. 97 della Costituzione: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

1.2 Legge 6 novembre n. 190 del 2012

La legge 190/2012 prevede misure extra-penali indirizzate, per la prima volta, alle pubbliche amministrazioni e successivamente anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Esse hanno lo scopo di combattere, anche e non solo nel settore pubblico, la cosiddetta “colpa di organizzazione” e i diffusi fenomeni di irresponsabilità, intervenendo, nello specifico, nei settori più esposti ai fenomeni corruttivi.

La legge 190/2012 è intervenuta quindi su due livelli:

- a livello “nazionale”, attraverso l’elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (**PNA**), adottato sentiti il Comitato interministeriale e la Conferenza unificata. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
- a livello “decentrato”, attraverso l’elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione ed ente privato in controllo pubblico, di un proprio specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito: **PTPC**), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione.

1.3 Il concetto di corruzione

Il legislatore non si è limitato a qualificare la corruzione rinviando a specifici reati, così come previsti nel codice penale, rappresentati come fattispecie a struttura sinallagmatica, nella quale corrotto e corruttore vantano un reciproco interesse a che il fatto penale sfugga all'accertamento ed alla repressione.

La legge ha, invece, voluto dare un’ampia accezione della nozione di corruzione affinché i rimedi proposti coinvolgessero più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito come il concetto di “corruzione” debba essere inteso in senso lato ed includere:

- situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque;
- situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

E’ pertanto lasciato a **Gesam S.p.A.** (e comunque a ciascun soggetto destinatario di tali prescrizioni) il compito di individuare le condotte tipiche che integrano l'azione illegale e quindi le diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume, anche se in sede repressiva tuttavia l'art. 1 comma 12 della legge 190/2012 fa conseguire i diversi profili di responsabilità alla commissione del solo “reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato”, con ciò rinviano alla fattispecie codicistica tipizzata.

2. Gesam S.p.A.

2.1 Compiti ed attività

Gesam S.p.A. la società che svolge le attività di distribuzione e misura del gas naturale e GPL.

Il capitale della società risulta detenuto per una quota pari al 59,69% da Lucca Holding S.p.A. (detenuta al 100% dal Comune di Lucca), per una quota pari al 40% da Toscana Energia S.p.A. e per la restante parte pari allo 0,31% dal Comune di Capannori.

Gesam S.p.A., in quanto società di capitali che svolge le attività di distribuzione e misura del gas naturale e GPL, considerate a tutti gli effetti attività di servizio pubblico che vengono affidate a soggetti privati, ed in quanto controllata da un ente pubblico, come indicato nel § 1.1., rientra a pieno titolo tra i destinatari della normativa anticorruzione.

2.2 Struttura organizzativa

Gesam S.p.A. svolge le attività di distribuzione e misura del gas naturale e GPL ai clienti finali, attività che sono svolte tramite concessione ottenuta dal Comune di Lucca in virtù di un affidamento diretto e sulla base della quale **Gesam S.p.A.** è deputata allo svolgimento di tali attività per conto del Comune.

La struttura organizzativa di **Gesam S.p.A.** è molto semplice e lineare essendo rappresentata come di seguito:

- un Consiglio di Amministrazione al quale è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della società, munito di tutti quei poteri necessari indispensabili non solo per interfacciarsi con le autorità pubbliche di vigilanza, ma altresì per garantire che l'azione sociale si svolga in piena conformità alle disposizioni vigenti tipiche che regolano l'azione amministrativa nonché a quelle specifiche di settore.

Si consideri come il Consiglio di Amministrazione abbia conferito a sua volta al Presidente specifici poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

- rappresentare, in Italia ed all'estero, la società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato centrale e periferica, con Enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria,
- stipulare, modificare, risolvere e cedere contratti di:
 - compravendita e permuta di mobili, anche iscritti a pubblici registri, fatta eccezione di titoli pubblici, obbligazioni ed altri valori mobiliari (potere esercitato limitatamente ad atti che comportano impegni singoli di importo non superiore ad euro 100.000)
 - di appalto (potere esercitato limitatamente ad atti che comportano impegni singoli di importo non superiore ad euro 200.000)
 - di noleggio
 - di trasporto e spedizione
 - di assicurazione in qualità di assicurato,
 - etc..
- un Direttore Generale al quale sono stati conferite tutte le attribuzioni per l'ordinaria gestione e per la direzione della società e dell'impresa sociale, con ogni potere e facoltà spettanti all'imprenditore necessari ed opportuni per il corretto ed ordinato svolgimento dell'attività sociale.

Al Direttore è stato conferito il potere di rappresentare la Società e, specificatamente, il potere di compiere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di atti:

- gestire e controllare l'attività del personale addetto agli uffici ed impianti. In particolare, il Direttore potrà proporre agli amministratori della Società l'assunzione o il licenziamento di personale, adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, ad esclusione della sospensione e del licenziamento,
- provvedere all'esecuzione dei progetti di ampliamento degli impianti nonché alla gestione tecnica ed alla manutenzione degli impianti stessi, sorvegliando l'osservanza da parte di chiunque, dipendente, terzo o appaltatore, di ogni normativa concernente gli impianti di erogazione del gas,
- verificare gli impianti e le attrezzature al fine di assicurare la conformità alle norme di tutela dell'ambiente sotto il profilo ecologico e perché non determinino danni a terzi per inquinamento o simili.

I poteri e le deleghe del Presidente e Direttore Generale sono comunque raccordati con quanto previsto nel Modello 231 adottato dalla Società.

- Tre specifiche funzioni di staff, l'Ufficio Personale, la funzione Sistemi Informativi Qualità – Ambiente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- le seguenti ulteriori funzioni propriamente operative:
 - i Servizi Cimiteriali,
 - il Servizio Amministrativo,
 - il Servizio Tecnico.

3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

3.1 Finalità e struttura del piano

Gesam S.p.A. ha provveduto a conformarsi alle previsioni legislative in materia adottando, nel corso del 2015, un primo Piano triennale di prevenzione della corruzione, che viene aggiornato di anno in anno in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012.

In ottica di adeguamento alle nuove Linee Guide ANAC come da Delibera n.1134 dell'8 Novembre 2017 citate al par.1.1, Gesam S.p.A. provvederà per il triennio successivo alla approvazione da parte del Cda del presente P.T.P.C. ad aggiornare la sezione Anticorruzione all'interno del Modello 231. Al fine di adempiere agli obblighi sulla Trasparenza dettati dalla normativa vigente, Gesam S.p.A. provvederà altresì a pubblicare un estratto delle misure Anticorruzione sul proprio sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i.

Il **PTPC** ha la finalità di sviluppare i temi della legalità, correttezza, trasparenza, attuando un'azione coordinata tra le diverse iniziative previste a livello societario. Sotto tale profilo, infatti, il Piano, assicurando il massimo coinvolgimento del personale, si configura come strumento particolarmente idoneo a fornire, anche mediante la diffusione di valori etici condivisi, il necessario supporto per favorire "dall'interno" i processi di innovazione e miglioramento della Società.

Il Piano è quindi un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione di una società, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

In particolare, la predisposizione del **PTPC** avviene ricostruendo il sistema dei principali processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il **PTPC** è un programma di attività, con indicazione comunque dei seguenti aspetti minimi:

- aree di rischio e rischi specifici;
- misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

3.2 Costruzione del Piano

Le Linee Guida 8/2015, come indicato nel § 1.1 del presente documento, hanno posto in capo alle società controllate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni l'adozione, ai fini della prevenzione della corruzione, di specifiche misure introdotte dalla legge 190/2012. Questa previsione trova applicazione anche qualora le società controllate abbiano già adottato il Modello di Organizzazione e Gestione (Modello 231) previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, Decreto 231/01). Alla luce delle nuove Linee Guida ANAC, come da Delibera n.1134 dell'8 Novembre 2017, si riconfermano le considerazioni espresse al par.1.1 relativamente alla prossima integrazione del Modello 231/01 con le misure anticorruzione e trasparenza. La costruzione del **PTPC** di **Gesam S.p.A.** si è pertanto ispirata al sistema di "risk management" dei Modelli 231, in quanto proprio questi ultimi si basano sulla identificazione dei rischi di reato (individuazione dei settori di attività aziendale che presentano rischi di commissione dei reati cosiddetti "presupposto" ed indicazione delle connotazioni fattuali) nonché sulla costruzione del sistema di controllo interno (individuazione dei protocolli per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni dell'ente).

Gesam S.p.A. si è già da tempo dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 231/2001 nel quale ha debitamente rappresentato il suo sistema di analisi e di gestione di tutti quei rischi che, in relazione alla specifica attività svolta, possono essere commessi, indistintamente, da tutti i destinatari del Modello 231.

Il Modello 231 della Società comprende pertanto tutti quei presidi utilizzati ed attuati al fine di ridurre ad un "livello accettabile" il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Valgono le precedenti considerazioni, vedi par.1.1, per cui Gesam SpA intende integrare il Modello 231/01 già in essere con le misure previste dal P.T.P.C prevedendo un unico documento che contenga al proprio interno sezioni separate che descrivono gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione adottati dalla Società.

Ne consegue che **Gesam S.p.A.**, nella predisposizione del suo **PTPC**, si è avvalsa, per i fini che qui conseguono, della mappatura del rischio di corruzione svolta a suo tempo e riportata nel suo Modello 231. Per lo svolgimento di tale attività, la Società ha capito e previsto dove più di altre parti, settori o aree in cui avrebbero potuto annidarsi con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite di corruzione.

A tal fine, si riporta quanto espresso nel **PNA** "Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti [enti di diritto privato in controllo pubblico] adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale)".

Le Linee Guida 8/2015, così come confermato dalle successive Linee Guida dell'8 Novembre 2017, prevedono pertanto che le società integrino i loro Modelli 231 con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012, fermo restando un aggiornamento contestuale del Modello stesso, quest'ultimo infatti è sottoposto a periodiche revisioni.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione ed integrazione delle norme vigenti ed entro il prossimo aggiornamento delle misure anticorruzione e trasparenza, Gesam S.p.A provvederà a recepire all'interno del proprio Modello 231 le nuove fattispecie di reato recentemente introdotte, tra le altre, dalla LEGGE 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017. (17G00180) (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017) e dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che ha modificato il testo dell'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) introducendo il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635-bis c.c.

In tal modo, l'analisi dei rischi a cui attinge il presente P.T.P.C risulterà in linea anche con i reati di recente introduzione.

La mappatura del rischio di corruzione non ha riguardato solamente i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231/01, così come rivisitati ed integrati dalla legge 190/2012, ma anche il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter dello stesso Decreto.

Per quest'ultimo valgono le considerazioni sopra esposte relativamente alla introduzione del nuovo reato "Istigazione alla corruzione tra privati".

3.3 Adozione del Piano

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "RPC") ha proposto l'aggiornamento del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Parallelamente all'Organo indipendente dell'Odv che propone periodicamente una revisione del Modello 231, il RPC conserva il proprio ruolo di promotore dell'aggiornamento delle misure anticorruzione anche dopo l'avvenuta integrazione tra i due documenti.

3.4 Comunicazione del Piano

Gesam S.p.A. provvede a dare un'ampia e partecipata conoscenza del **PTPC** a tutti i dipendenti della Società ed ai cittadini utenti.

All'atto dell'assunzione – sia che essa avvenga con contratto a tempo determinato, indeterminato oppure con qualsiasi altra forma contrattuale – la risorsa neoassunta riceverà copia del **PTPC** e dovrà sottoscrivere per accettazione l'avvenuta consegna del Piano nonché l'impegno di accettare e comportarsi in conformità alle finalità e prescrizioni ivi contenute. La Società dà la più ampia diffusione al presente **PTPC** e dei suoi aggiornamenti pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sezione direttamente accessibile denominata "Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Corruzione".

La Società diffonde il **PTPC** attraverso ulteriori modalità, quali la pubblicazione del Piano sulla intranet aziendale ed i suoi eventuali aggiornamenti, rendendo la documentazione accessibile e fruibile a tutto il personale in qualsiasi momento.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, in un'attività di analisi volta ad individuare eventuali attività a rischio di corruzione precedentemente non considerate dandone tempestiva comunicazione tramite e-mail al Responsabile della prevenzione della corruzione.

3.5 Aggiornamento del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di procedere all'aggiornamento del **PTPC** entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

La medesima scadenza vale anche dopo l'integrazione del Modello 231/01 con le misure Anticorruzione e Trasparenza come descritto ai par.1.1 e 3.3.

Indicativamente, nel corso del terzo o quarto trimestre di ciascun anno, congiuntamente all'aggiornamento del Modello 231/01, su impulso dell'OdV o del Responsabile della prevenzione della corruzione, viene effettuata una verifica della mappatura del rischio di corruzione in modo da garantire una costante verifica dell'andamento dell'attività aziendale ai disposti di cui alla legge 190/2012.

Qualora dall'esito dell'attività di verifica condotta emergano nuovi rischi di corruzione oppure emerga che, per un determinato processo/attività aziendale, non sono state individuate adeguate e specifiche misure di prevenzione, al Responsabile della prevenzione della corruzione andranno comunicate proposte chiare finalizzate alla tempestiva adozione di strumenti atti alla corretta prevenzione del rischio.

3.6 Monitoraggio del Piano

L'attività di monitoraggio del **PTPC** è un'attività volta ad accertare, dopo aver identificato ed adottato i presidi anticorruzione, che le misure poste in essere per contrastare il fenomeno corruttivo e, più in generale, i comportamenti non etici siano state adeguatamente conosciute ed implementate affinché tutti i dipendenti siano messi nelle condizioni di ottemperare alle medesime.

Pertanto, la funzione Sistemi Informativi Qualità – Ambiente pianifica specifici audit con periodicità indicativamente annuale a seconda del diverso grado di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna area aziendale interessata.

Gli esiti di tali attività di audit sono trasmessi per conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione che può, in caso di dubbi, richiedere chiarimenti e/o ulteriori informazioni, e provvede a custodire debitamente l'intera documentazione prodotta.

4. I soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Gesam S.p.A.

4.1 Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, a cui spetta proprio predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della Società (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti).

Secondo le indicazioni dell’Autorità in base alle quali le funzioni di **RPC** debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, le società sono tenute a nominare, come **RPC**, un dirigente in servizio attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, le società dovranno vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

L’Autorità ammette che qualora la società tenuta alla nomina sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il **RPC** potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il **RPC** potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

La Legge anticorruzione non indica la durata dell’incarico del **RPC**, è la Circolare del 2013 che, intervenuta in tal senso, ha stabilito che, qualora la nomina del responsabile coincida con una figura dirigenziale, la durata della designazione deve essere pari a quella di durata dell’incarico dirigenziale a cui la nomina accede, lasciando però al tempo stesso la possibilità di seguire un criterio di rotazione e quindi alternare i dirigenti che rivestono tale ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione di **Gesam S.p.A.**, con verbale del 17/10/2014, ha nominato il dott. Piero Pozzolini quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.1.1 Le funzioni e i compiti

Il dott. Piero Pozzolini riveste un ruolo centrale nell’ambito della lotta alla corruzione, atteso che allo stesso sono demandati i seguenti compiti principali:

- elaborare la proposta del piano della prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione o dell’attività dell’amministrazione.

Al Responsabile sono, inoltre, attribuiti i seguenti ulteriori compiti complementari:

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione;
- verificare, qualora tale misura fosse adottata, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- svolgere una costante azione di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta osservanza del Piano Anticorruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel **PTPC**, secondo un formato standard messo a disposizione dalla stessa ANAC in modo da permettere alla stessa Autorità di elaborare i dati raccolti.

La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Società nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.

Inoltre, il Responsabile, nel caso in cui nello svolgimento della sua attività riscontri, da parte dei dipendenti, fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al soggetto preposto all’ufficio a cui il dipendente è addetto o, nel caso di dirigente, al Direttore Generale affinché possa essere avviata, con tempestività, un’azione disciplinare.

Ove il Responsabile riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, dandone tempestiva informazione all’ANAC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel periodo di settembre 2017 ha svolto specifici audit che hanno visto coinvolte alcune delle Unità Organizzative maggiormente esposte al rischio di corruzione e che hanno avuto la finalità di accertare la piena e completa conformità alla normativa anticorruzione di ciascun processo sensibile.

I controlli sono stati realizzati mediante la somministrazione di una check list formata da item strutturati in modo da riscontrare non soltanto la mera osservanza all’interno della funzione auditata di alcune delle regole di comportamento contenute nel Codice di Comportamento che rilevano maggiormente ai fini anticorruzione, ma altresì la loro effettiva corrispondenza al complesso dei disposti normativi previsti dalla legge 190/2012 e all’efficacia rispetto alle finalità di porre in essere comportamenti rispettosi dell’etica e della legalità.

Di ciascun controllo viene redatto apposito verbale, portato all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione per le valutazioni conseguenti. Qualora da tali attività il Responsabile riscontri delle criticità, si attiva affinché siano adottate idonee misure preventive, che saranno oggetto di valutazione delle successive attività di controllo.

4.1.2 Le responsabilità

Nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, la stessa legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità in caso di inadempimento:

- responsabilità per la mancata predisposizione del piano anticorruzione e;
- responsabilità in caso di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione.

Inoltre, è prevista una più generale forma di responsabilità disciplinare che si realizza nel caso in cui all’interno della società venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il Responsabile non provi le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del piano) e 10 (compiti del Responsabile) della legge 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano anticorruzione.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde per l’illecito disciplinare di “omesso controllo”.

4.2 Dipendenti

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai dipendenti di **Gesam S.p.A.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel **PTPC**;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico;
- segnalare casi di personale conflitto di interessi.

4.3 Collaboratori a qualsiasi tipo coinvolti nella prevenzione della corruzione all'interno di Gesam S.p.A.

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai collaboratori di **Gesam S.p.A.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare le misure contenute nel **PTPC**;
- segnalare le situazioni di illecito al dirigente di riferimento.

4.4 Dirigenti

Nella lotta al contrasto e alla prevenzione della corruzione, ai dirigenti di **Gesam S.p.A.** sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento e verificare le ipotesi di una sua eventuale violazione;
- osservare le misure contenute nel **PTPC**.

4.5 Responsabile per l'attuazione del Piano

Il **PNA** stabilisce che *“gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono inoltre nominare un responsabile per l'attuazione dei proprio Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. 2001...”*.

Gesam S.p.A. ha nominato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 in data 18/04/2013 un Organismo di Vigilanza composto da:

- Presidente: Enrico Gonnella;
- Componente: Daniele Fisicaro
- Componente: Daniele Altamore.

L'Organismo di Vigilanza, quale Responsabile per l'attuazione del Piano, deve:

- ricevere le segnalazioni da parte di chiunque ravvisi una violazione di quanto previsto nel Piano;
- provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti del Direttore Generale e dell'Ufficio Personale per l'avvio dei relativi provvedimenti disciplinari a carico dell'autore di uno dei reati di corruzione;
- attivarsi per proporre al **RPC** proposte di aggiornamento del Piano.

5. Gestione del Rischio

5.1 Mappatura dei processi attuati da Gesam S.p.A.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di **Gesam S.p.A.**, coadiuvato dalle funzioni aziendali preposte, ha provveduto ad effettuare la mappatura dei principali processi aziendali individuando il contesto entro cui si è sviluppata la valutazione del rischio.

Gesam S.p.A. si è quindi avvalsa della medesima attività di mappatura dei processi aziendali, attività c.d. di "*risk assessment*", che ha utilizzato per la predisposizione del suo Modello 231 relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231, così come rivisitati alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012, nonché al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter dello stesso Decreto.

Per l'analisi dei processi sensibili maggiormente esposti al rischio di corruzione nonché dei singoli protocolli (generali e speciali) individuati a prevenzione di ciascun processo, si rimanda a quanto rappresentato nel Modello 231.

5.2 Valutazione del rischio per ciascun processo

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi; tale attività richiede che, per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno di **Gesam S.p.A.**, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'ente.

L'attività di identificazione si è quindi caratterizza nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato, ovviamente considerando le specificità dei medesimi, il contesto interno ed esterno e le risorse coinvolte.

Inoltre, l'identificazione ha tenuto conto della complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economico nella realtà aziendale.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (es. la sua probabilità ed il suo impatto) per giungere a determinare il livello di rischio che viene rappresentato da un valore numerico.

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'analisi del rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato (alto/medio/basso). I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio hanno identificato le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

Tutte e tre le fasi sono state svolte sotto la responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.

6. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione

Le misure del presente Piano sono da considerare le misure minimali implementate da **Gesam S.p.A.** per prevenire o ridurre il rischio che vengano commessi fenomeni corruttivi all'interno dell'ente.

La Società si riserva comunque di individuare ed implementare ulteriori misure preventive qualora nello svolgimento dell'attività d'impresa dovessero emergere situazioni e/o fatti tali da rendere necessario procedere in tal senso.

6.1 Trasparenza

Con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Il decreto 33/2013 esplicita il significato della trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", intendendo per trasparenza proprio *"l'accessibilità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società"*.

Successivamente, il D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza è stato integrato modificato ed in parte sostituito dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)*.

La nuova disciplina sulla Trasparenza, tra le nuove principali misure introdotte, estende il campo di applicazione del diritto di Accesso Civico a tutti quegli atti di proprietà delle società pubbliche o, nella fattispecie Gesam S.p.A. in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico, per i quali il cittadino può richiedere la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Questa nuova misura introduce un nuovo Diritto di Accesso distinguendolo tra

Accesso Civico cosiddetto "Semplice" ed Accesso civico cosiddetto "Generalizzato" come stabilito dall'art.5 comma 2 del D.Lgs 97/16 *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."*

Inoltre, il D.Lgs 97/16 all'art.6 comma 11 stabilisce che *"Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241"*. Pertanto, la normativa sul Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi risulta ad oggi sempre valida.

In un'ottica di semplificazione, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e al fine di raccogliere ed uniformare le richieste, le Linee Guida A.N.A.C. di cui alla deliberazione n. 1309/2016 *Linee Guida Recanti Indicazioni Operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso Civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 stabiliscono al par.9 lett.c) che "sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso)"*

Pertanto, il responsabile della trasparenza di Gesam S.p.A provvederà ad adempiere all'obbligo di tenuta di un Registro Unico degli Accessi come stabilito sopra.

Il registro deve contenere l'elenco delle richieste pervenute con l'oggetto, la data ed il relativo esito con la data della decisione. Il Registro Unico degli Accessi viene pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno della sottosezione "Altri Contenuti - Accesso Civico" del sito web istituzionale. La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività, dall'altro lato evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte della società stessa.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della società stessa.

Il Responsabile per la trasparenza è stato individuato nel Direttore Generale, ing. Fabio Vantaggiato nominato il 24 Marzo 2015 dal Consiglio di Amministrazione di **Gesam S.p.A.**

Di seguito, si rappresentano i compiti del Responsabile della trasparenza:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, al Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e all'ANAC le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali modifiche al Piano;
- svolgere un'attività di raccordo costante con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Nel corso del 2017 la Società ha proseguito l'attività di aggiornamento e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente sul proprio sito web ufficiale.

Attualmente, la Società ha raggiunto un soddisfacente livello di adempimento degli obblighi di trasparenza in quanto nel corso del 2017 ha provveduto ad aggiornare tutti i dati presenti. Proseguendo un'attività iniziata nel corso del 2015 e richiesta dal decreto 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La sezione è stata costruita osservando l'impostazione di cui all'Allegato 1 del decreto 33/2013, ossia in sotto-sezioni di 1° e di 2° livello.

Nel corso del 2017, il Responsabile della trasparenza, nell'ambito della sua attività di monitoraggio per la verifica dei dati, avvalendosi della funzione Sistemi Informativi Qualità – Ambiente ha condotto attività di verifica, avente ad oggetto il grado di conformità da parte di **Gesam S.p.A.** degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza. Con tale attività, è stata verificata la comprensibilità, la facilità di accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati pubblicati e la correttezza del formato utilizzato dalla Società per la loro pubblicazione.

A Giugno 2017 l'OdV di Gesam S.p.A. ha effettuato, in concomitanza con l'attività di verifica prevista dal Modello 231/01, un controllo alla sezione Amministrazione Trasparente sul sito web della società ed i suoi contenuti. La pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" di Gesam S.p.A è articolata in due fasi:

- **Fase 1:** Raccolta, elaborazione e verifica dei dati

Per questa attività, il Responsabile della trasparenza si avvale dei vari Responsabili di funzione i quali raccolgono ed elaborano le informazioni soggette a pubblicazione secondo la normativa vigente. Una volta elaborati, i dati vengono verificati da parte del Responsabile della trasparenza di concerto con i Responsabili di funzione che li hanno prodotti, il RPC e la funzione CED - Sistema Qualità Ambiente o suo delegato.

- **Fase 2:** Pubblicazione dei dati

I vari Responsabili di funzione coinvolti trasmettono i dati elaborati e verificati alla funzione CED - Sistema Qualità Ambiente o suo delegato mettendo in CC il Responsabile della trasparenza. La funzione CED - Sistema Qualità Ambiente o suo delegato trasmette i dati e fornisce indicazioni sulla corretta collocazione degli stessi alla società esterna che si occupa dell'intera gestione della sezione "Amministrazione trasparente" affinché provveda alla pubblicazione finale.

La responsabilità ultima della pubblicazione delle informazioni/dati/documenti per finalità di trasparenza rimane in capo al Responsabile della Trasparenza.

6.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal decreto 39/2013.

Gesam S.p.A. prevede un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013 – e cioè *"gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato"* – nonché a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono le seguenti:

- art. 3, c. 1, lett. d) relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, c. 1, lett. c) relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Gesam S.p.A. provvede alla previa verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui intende conferire l'incarico mediante la sottoscrizione di una dichiarazione in cui il medesimo dichiara l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente. La Società si impegna di accettare solo dichiarazioni alle quali viene allegato l'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. Sulla base dell'elencazione degli incarichi ricoperti, sarà onere di **Gesam S.p.A.** effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità (es. richiesta del certificato penale presso l'ufficio del casellario giudiziale, etc.).

Ne consegue pertanto che qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico inconfiribile in violazione delle norme del decreto 39/2013 deve avviare un procedimento di accertamento. Tale procedimento comprende due attività distinte, una di tipo oggettivo relativa alla violazione delle disposizioni sulle inconfiribilità e l'altra successiva alla prima volta, nel caso in cui sussista l'inconfiribilità e ai fini di un'eventuale applicazione della sanzione interdittiva, a valutare l'elemento psicologico della colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico.

Nel corso dell'anno 2017 il RPC non ha riscontrato situazioni ostative di inconfiribilità in quanto la Società non ha conferito nuovi incarichi. Il RPC continua ad adottare la medesima procedura di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui eventualmente la Società intende conferire l'incarico. Le dichiarazioni sottoscritte all'atto del conferimento dell'incarico sono pubblicate sul sito internet della società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Altri Contenuti - Corruzione".

Con Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 l'ANAC ha approvato il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari". Con tale provvedimento, l'Autorità ha disposto all'art.2 i procedimenti concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. Tali ispezioni intendono intensificare i controlli nei confronti dei soggetti coinvolti laddove potrebbero verificarsi situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi.

6.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La 190/2012 così come le Linee Guida 8/2015 prevedono un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità rilevanti ai nostri fini per gli amministratori sono le seguenti:

- art. 9 (in particolare il comma 2), riguardante le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11 (in particolare i commi 2 e 3), relativo ad incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

- art. 13, relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Le situazioni di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali sono invece quelle previste dall’art. 12 del decreto 39/2013 riguardanti le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Si rileva come **Gesam S.p.A.** intenda per il futuro svolgere attività di monitoraggio all’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e nel corso del rapporto al fine di accertare che non siano emerse nuove notizie in capo ai soggetti titolari dell’incarico che vengono a contrastare con le prescrizioni vigenti in materia. Relativamente alla verifica di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l’incarico, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo 6.2, al quale si rimanda. Si sottolinea però che diversamente dal procedimento di accertamento previsto per le cause di inconferibilità, per le cause di incompatibilità il RPC ha il dovere di avviare il solo procedimento di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all’interessato l’accertamento compiuto e decorsi 15 giorni il Responsabile deve adottare un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

Nel corso dell’anno 2017 il RPC non ha riscontrato situazioni ostative di incompatibilità in quanto la Società non ha conferito nuovi incarichi. Il RPC continua ad adottare la medesima procedura di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui eventualmente la Società intende conferire l’incarico.

Anche in questo caso, le dichiarazioni sottoscritte all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto sono pubblicate sul sito internet della Società nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Altri Contenuti – Corruzione”.

6.4 Rotazione del personale

Gesam S.p.A. comprende che la rotazione del personale, anche dirigenziale, addetto alle aree a più rischio di corruzione costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Si consideri infatti che la rotazione del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, c.5, lett. b) della legge 190/2012, ai sensi del quale *“le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”*. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, c.10, lett. b) della l. 190/2012, il Responsabile *“deve verificare, d’intesa con il dirigente competente l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”*. Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è consapevole delle effettive difficoltà oggettive di introdurre una simile misura di prevenzione della corruzione in quanto all’interno della Società ci sono alcune funzioni talmente specialistiche (es. funzione IT, Amministrazione e Finanza, etc.) che possono

essere ricoperte solamente da soggetti in possesso di quelle competenze e professionalità che la specifica funzione ricoperta richiede, risultando pertanto difficile procedere ad una loro sostituzione.

Inoltre, è stato già introdotto, con l'adozione del Modello 231/01, il sistema della c.d. "segregazione delle funzioni", prevista nel **PNA** quale misura organizzativa alternativa di prevenzione della corruzione in caso di impossibilità di adottare la rotazione del personale.

Il RPC riscontra difficoltà oggettive nell'adozione della misura prevista sulla rotazione del personale e riconferma l'efficacia della segregazione delle funzioni previste dal Modello 231/01.

Tale sistema è finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei poteri e delle funzioni, infatti, consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi (es. lo svolgimento di istruttorie e degli accertamenti, l'adozione delle decisioni, l'attuazione delle stesse e l'effettuazione delle verifiche), allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre, suddividendo i poteri all'interno della società viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo con la conseguenza che è facilitata la possibilità di far emergere fatti che possono dar origine ad uno dei reati di corruzione così come previsti nella loro accezione penalistica oppure a comportamenti lesivi dell'etica e della legalità.

6.5 Astensione in caso di conflitti di interesse

All'interno di **Gesam S.p.A.** è previsto un obbligo di astensione in capo al titolare dell'ufficio competente oppure del dipendente tenuto ad adottare il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tale norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice Etico adottato dalla Società fin dal 2008 in materia di conflitti di interesse *«Il management e i dipendenti di GESAM, salvo esplicita autorizzazione, non possono utilizzare la propria posizione all'interno dell'organizzazione, per acquisire attività personali e vantaggi, anche economici, al di fuori di quelle svolte per la Società. Il management e i dipendenti di GESAM sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. [...]. In ogni caso, il management e i dipendenti di GESAM sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo del quale si è parte [...]».*

Tale disposizione, inoltre, trova pieno riscontro nella previsione inserita nel Codice di Comportamento adottato dalla Società che prescrive *«Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale [...] ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza».*

Gesam S.p.A. nelle sessioni formative tenutesi ha provveduto a dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione e delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione nonché dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse (potenziale e/o reale).

6.6 Tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

La legge 190/2012, all'art. 1, comma 51, ha previsto una nuova misura di tutela finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disciplina pone a carico del dipendente un'obbligazione cosiddetta "di fare" nel senso di considerare il medesimo parte attiva nella lotta alla prevenzione di fenomeni corruttivi.

Tale disposizione normativa prevede che il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria oppure al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi inerenti, direttamente o indirettamente, alla denuncia effettuata.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie applicate nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Le Linee Guida 8/2015 hanno previsto che *«in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione [...]»*.

La legislazione vigente ha rafforzato le disposizioni dell'ANAC in quanto è entrata in vigore dal 26 Dicembre 2017 la Legge 30 Novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (GU n.291 del 14-12-2017). Gesam S.p.A ha adottato già nel 2016 il Regolamento Whistleblowing approvato dal Cda con delibera n.4 del 24 Maggio 2016 e, su impulso del RPC, è stata effettuata formazione a tutti i dipendenti.

Ne consegue che **Gesam S.p.A.** è dotata di un Regolamento che ha la finalità di tutelare il dipendente (o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

In particolare, il Regolamento intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo.

Tale Regolamento è diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Società nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione".

Si sottolinea come l'ANAC, essendo competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, abbia istituito (a partire dall'ottobre 2014) un protocollo in grado di garantire la necessaria tutela del dipendente che intenda effettuare una segnalazione di fatto illecito, rivolgendosi direttamente all'Autorità stessa e non utilizzando le vie interne stabilite dalla Società. L'Autorità, relativamente alle segnalazioni pervenute², assicura la riservatezza

² Le segnalazioni dovranno essere inviate all'ANAC all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.

sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Il principio della riservatezza dei dati del segnalante è rafforzato dall'attuale legislazione come sopra descritto. Con l'entrata in vigore della L. 179/17, il legislatore, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali ed ANAC ha infatti regolamentato a livello nazionale un aspetto di rilievo nella prevenzione di fenomeni di corruzione.

6.7 Codice di Comportamento

La Società, come rappresentato nel presente documento, nell'ambito dell'attività volta alla predisposizione ed implementazione di specifici modelli organizzativi, ha provveduto non solo a dotarsi di un Modello 231, ma ha, altresì, adottato uno specifico Codice Etico che definisce il complesso delle norme etiche e sociali alle quali non solo gli esponenti aziendali ma altresì tutti i destinatari del Codice debbano attenersi nel caso in cui si trovino ad operare per conto di **Gesam S.p.A.**.

Nell'ambito di una massiva azione volta alla prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, tenuto conto anche di quanto prevede lo stesso Codice Etico aziendale, *laddove vieta qualsiasi forma di corruzione*, **Gesam S.p.A.** si è dotata di uno specifico Codice di Comportamento che definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da tutti i destinatari nello svolgimento della loro attività, sia nei rapporti con soggetti interni che esterni, in conformità ai principi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Sempre al fine di evitare inutili ridondanze e per una migliore efficacia nella comunicazione dei principi di comportamento che regolano l'agire di ciascun dipendente o collaboratore, **Gesam S.p.A.** si riserva di dotarsi del solo Codice Etico e di integrare quest'ultimo con le specifiche prescrizioni in materia di anticorruzione.

6.8 Formazione

La formazione in materia di anticorruzione, legalità e trasparenza è espressamente sancita dall'art. 1, commi 8, 10 e 11 della l. 190/2012.

Il comma 8 dell'art. 1 prevede che *"la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"* del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, l'Allegato 1 del **PNA** ribadisce che *"la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione"*.

Gesam S.p.A. ha provveduto a svolgere una primaria attività formativa in materia di anticorruzione erogata nel corso del 2015 che ha avuto come destinatari i componenti dell'organo amministrativo, i responsabili degli uffici, in particolare i responsabili degli uffici esposti a maggior rischio di corruzione; successivamente sono stati interessati anche i restanti dipendenti. Nella giornata formativa sono state analizzate le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, in relazione anche al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno della Società. Ad esempio, i corsi hanno dato una visione sui comportamenti che i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione sono tenuti ad osservare e sulle specifiche misure preventive adottate, etc..

Nel corso del 2016, invece, i dipendenti e i dirigenti hanno partecipato ad appositi incontri formativi sull'istituto del "Whistleblowing" in seguito all'approvazione del Regolamento sulla segnalazione di illeciti.

Attraverso tali momenti formativi, ai partecipanti sono state fornite specifiche indicazioni operative nel caso in cui intendano segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nonché le misure adottate dalla Società per tutelare l'identità del segnalante.

A Gennaio 2017 l'OdV di GESAM S.p.A ha indetto una giornata formativa destinata a tutti i dipendenti riguardante l'aggiornamento con i reati ambientali del Modello 231/01.

Ad Aprile 2017 tutti i dipendenti e dirigenti hanno partecipato ad un incontro informativo riguardante l'adozione da parte di GESAM S.p.A del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, delle misure obbligatorie sulla Trasparenza e sul Codice di Comportamento nonché tutti gli obblighi connessi.

Poiché al primo incontro formativo tenutosi in Gennaio 2015 avevano partecipato esclusivamente i dirigenti e i responsabili di funzione oltre alle due figure di segreteria, GESAM S.p.A ha indetto tale incontro per estendere la formazione anche a tutti i dipendenti che non erano stati ancora edotti sull'adozione da parte della Società delle misure obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia, **Gesam S.p.A.** si riserva di somministrare ai soggetti ai quali la formazione è rivolta questionari di verifica al fine di riscontrare il grado di apprendimento nonché questionari riguardanti, in particolare, le priorità di un'ulteriore formazione ed il grado di soddisfazione dei percorsi avviati, con l'indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi da attuare.